

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3792

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PICA, MIOTTI CARLI AMALIA, AMODIO, GALLONI, DEGAN, ROGNONI, MARCHETTI, PREARO, BOTTA, CAIAZZA, FANELLI, FRACASSI, SCOTTI, BIANCO, MERLI, BERNARDI, MANCINI ANTONIO, LAFORGIA, RAUSA, MERENDA, SGARLATA, CARTA, VALIANTE, CAIATI, SENESE

Presentata il 17 novembre 1971

Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 444,
istitutiva della scuola materna statale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che viene sottoposta al vostro esame mira a risolvere talune particolari situazioni riguardanti le insegnanti e le assistenti di scuola materna.

Dopo l'approvazione delle norme predisposte per assicurare al personale insegnante attualmente in servizio in detta scuola la nomina a tempo indeterminato, è necessario risolvere taluni problemi che l'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 444, ha evidenziato.

A cominciare dall'orario di lavoro per il quale viene proposta la riduzione da quarantadue ore settimanali a venticinque allo svolgimento di particolari concorsi per le insegnanti già in servizio e per le direttrici delle scuole materne statali.

Per quanto riguarda l'orario, esso si appalesa pesante, non potendo un'insegnante ed un'assistente prestare la sua opera per sette ore consecutive, mentre nella scuola elementare esso è di quattro ore e dieci minuti.

Tenendo presente il lavoro particolarmente impegnativo svolto nella scuola materna, si rende necessario assicurarne la riduzione.

A tal fine il primo articolo prevede la riduzione dell'orario a quattro ore e dieci minuti giornaliere con due turni, uno antimeridiano e il secondo pomeridiano.

Nell'articolo due sono previste alcune modifiche alle norme riguardanti l'immissione in ruolo delle insegnanti con incarico a tempo indeterminato le quali si trovino in particolari condizioni.

Nell'articolo 3 è previsto un concorso speciale per titoli per la immissione in ruolo delle direttrici delle scuole materne statali riservato alle insegnanti di ruolo dei giardini d'infanzia.

Si tratta di riparare ad un'evidente ingiustizia nei confronti di un personale insegnante che ha dato per lunghi anni un largo contributo di esperienze e di capacità senza essere stato mai ammesso a beneficiare di particolari provvidenze, contrariamente a quanto è avvenuto per altre categorie similari.

Nell'articolo 4 si prevede la nomina a tempo indeterminato anche per le assistenti. E ciò allo scopo di garantire ad esse una certa stabilità, necessaria per il normale svolgi-

mento della loro attività di coadiutrici, anche se si dovrà in prosieguo meglio definire la loro posizione e le loro funzioni.

Allo scopo di corrispondere alle aspettative di quante hanno lavorato e lavorano con spirito di abnegazione in un settore delicato

e importante, qual è quello dell'educazione e della preparazione dell'infanzia, sottoponiamo la presente proposta di legge alla vostra considerazione, fiduciosi che possa incontrare la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il quarto e il quinto comma dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 444, sono sostituiti dai seguenti:

« L'orario giornaliero delle scuole materne statali è di ore otto e venti minuti diviso in due turni, antimeridiano e pomeridiano; sono consentiti, in relazione ad accertate esigenze locali, orari speciali.

L'orario di lavoro per le insegnanti ed assistenti non può essere superiore a quattro ore e dieci minuti giornaliere, corrispondenti ad un turno di lavoro.

È consentita la frequenza di un solo turno antimeridiano o pomeridiano.

Nel caso di scuole materne costituite da un numero di sezioni inferiori a tre, ad ogni sezione sono adibite due insegnanti, ad ogni scuola due assistenti. Nel caso di scuole materne costituite da tre o più sezioni, ad ogni sezione sono adibite due insegnanti, ad ogni gruppo di tre sezioni o frazioni di tre, sono adibite due assistenti ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è sostituito dai seguenti:

« Le insegnanti delle scuole materne statali sono di regola assunte in ruolo mediante concorsi provinciali per titoli ed esami.

Le insegnanti non di ruolo con incarico a tempo indeterminato che alla data di approvazione della presente legge abbiano almeno cinque anni di servizio comunque prestato in scuole elementari statali, parificate, popolari, sussidiate, doposcuola, materne gestite da enti o da privati sono assunte nei ruoli, previo concorso speciale per titoli, con parametro iniziale di carriera indipendentemente dal limite di età ».

ART. 3.

L'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è sostituito dal seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge è indetto un concorso speciale per titoli per l'immissione in ruolo delle direttrici delle scuole materne statali riservato alle insegnanti di ruolo dei giardini di infanzia di cui al primo comma dell'articolo 22 e delle scuole magistrali statali ».

ART. 4.

All'articolo 28 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è aggiunto il seguente comma:

« Le assistenti, che alla data di approvazione della presente legge, abbiano almeno un anno di servizio nella scuola materna statale, sono nominate a tempo indeterminato e, dopo il conseguimento della specializzazione prevista dall'articolo 9, iscritte nella graduatoria ad esaurimento per l'immissione in ruolo ».

ART. 5.

L'articolo 38 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto nel bilancio di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971, relativo ai provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».